

R.G.N.R. n.
R.G.Trib. n.

N. _____ Reg. Sent
data lettura del dispositivo:

01/02/2017

data del deposito:

09/01/2018

data irrevocabilità:

V° del P.G. _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Campione pen.

redatta scheda il _____

Rilasciati estratti _____



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE I PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino – Sezione I Penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Teresa ZANETTI - G.O.T., all'udienza 01/02/2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:
MIELE Edoardo, nato il

- IMPUTATO LIBERO PRESENTE -

MOZZONE Livio, nato il

- IMPUTATO LIBERO GIÀ PRESENTE -

REALE MUTUA ASS.NI, in persona del legale rappresentante pro-tempore

- PARTE CIVILE -

IMPUTAZIONE

del reato p. e p. dall'art. 81 cpv., 110, 622 c. 2 c.p. per avere, in concorso tra di loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, impiegato a proprio profitto e comunque a profitto di GROUPAMA, agenzia assicurativa per la quale prestavano attività, informazioni commerciali – segnatamente i nominativi e i numeri telefonici dei clienti titolari di polizze assicurative presso l'Agenzia Reale Mutua Assicurazioni di Settimo Torinese e Gassino Torinese fino al 31/12/2010 e, per MOZZONE di collaboratore presso la predetta Agenzia della Reale Mutua, o comunque acquisite su supporti cartacei prima di lasciare la predetta Agenzia di Assicurazione, utilizzandole quindi per contattare i clienti già assicurati presso la Reale Mutua Assicurazioni al fine di proporre la disdetta delle polizze in corso, e la stipula di nuove nell'ambito del proprio rapporto di collaborazione con la sub agenzia GROUPAMA di Settimo Torinese in concorrenza con la Reale Mutua Assicurazioni, così determinando un nocumento a quest'ultimo soggetto.

Compresso in Settimo Torinese e Gassino Torinese in data antecedente e prossima al 31/12/2010 fino al 15/03/2011

Con la partecipazione del Pubblico Ministero dr. Elena FERRERO - VPO

Le parti hanno concluso come da verbale in data 01/02/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 06/05/2013, l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino esercitava l'azione penale nei confronti degli imputati sopra compiutamente generalizzati, affinché rispondessero, in concorso tra di loro, del reato di cui all'imputazione riportata in epigrafe innanzi a questo Tribunale – Sezione I Penale, in composizione monocratica.

Nel corso del dibattimento, celebratosi alla presenza dell'imputato Miele e in assenza dichiarata ex art. 420bis c.p.p. dell'imputato Mozzone, sono state ammesse e assunte le prove rispettivamente richieste dalle parti sulle cui conclusioni, come riportate nel verbale di udienza 01/02/2017, è stata pronunciata la sentenza di assoluzione qui di seguito motivata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO

I fatti di cui è processo venivano ricostruiti sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e di quelli acquisiti in corso di istruttoria e in particolare, oltre alla documentazione acquisita su accordo delle parti

dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza

: da quelle rese dall'imputato e dal CT a difesa Sostegno 02/11/2016.

Dal compendio probatorio sopra indicato emergeva che il Miele e la Mignone erano gli agenti per Reale Mutua Assicurazioni delle agenzie, rispettivamente, di Settimo Torinese e di Gassino. Al 31/12/2010 avrebbe superato i limiti di età e il suo rapporto con la Reale Mutua, dopo 45 anni di lavoro, si sarebbe risolto. Lasciava così l'agenzia che veniva affidata al suo successore *[nome]*, che vi rimaneva sino al 30/04/2011 e, dal 01/05/2011, al *[nome]*.

Quest'ultimo all'epoca del passaggio di consegne del Miele era ispettore commerciale della medesima compagnia assicurativa. Egli interveniva, su richiesta della società, per effettuare le verifiche sulle documentazioni amministrativa e contabile di chiusura

della gestione Miele. Nessuna contestazione veniva elevata in tale sede al Miele. Dopo la riconsegna, successivamente cioè al 31/12/2011, il Miele non ebbe più la possibilità di rientrare nei locali dell'agenzia di Settimo Torinese, avendone riconsegnato le chiavi alla compagnia (cfr. tr. ud. 14/07/2016, p. 21; tr. ud. 02/11/2016, p. 5, 6 e verbale di riconsegna). Il Sostegno, CTP a difesa, sul punto specifico si diceva sorpreso in quanto le operazioni di riconsegna dell'agenzia di Settimo erano state concluse nel volgere della settimana intercorrente tra il 24 e il 31/12/2010, settimana in cui erano ricompresi anche i giorni festivi, mentre le operazioni inerenti agenzie di quelle dimensioni normalmente comportavano periodi decisamente più lunghi, anche di un mese/un mese e mezzo (cfr. tr. ud. 02/11/2016, p. 7).

Viceversa dall'Agenzia di Gassino risultavano mancanti i contratti relativi ad alcune polizze assicurative, agenzia rispetto alla quale invece le contestazioni furono numerose e l'agente Mignone non sottoscrisse il verbale di riconsegna (cfr. tr. ud. 14/07/2016, p. 22, 23 e verbale di riconsegna citato). Peraltro le polizze asseritamente mancanti, venivano poi rinvenute, in quanto conservate in un altro archivio, e regolarmente riconsegnate a Reale Mutua (cfr. tr. ud. 14/07/2016, p. 51).

Nei primi mesi successivi alla fuoriuscita dell'imputato, alcuni clienti del suo portafoglio davano disdetta alla compagnia per le polizze scadute.

Secondo la versione fornita dal [redacted] la compagnia intendendo contattare i clienti, per eventualmente trattenerli, accedeva al data base in cui erano contenuti i loro recapiti e poteva così accertare che mancavano gli indirizzi e/o le utenze telefoniche di numerosi clienti dell'assicurazione facenti parti del portafoglio del prevenuto. Precisava, peraltro, in dibattimento il [redacted]

che il data base non era tuttavia completo di tutti i dati di cui sopra in quanto non era obbligatorio il loro rilascio al momento della sottoscrizione delle polizze. Tale dato è confermato dalla teste a difesa [redacted], segretaria all'epoca presso

l'agenzia in oggetto, la quale spiegava che al momento dell'iscrizione in anagrafica, alcuni clienti rilasciavano i propri recapiti telefonici o l'indirizzo e-mail e altri no in quanto per contattare i clienti, per qualsiasi necessità, come è d'uso in tutte le compagnie di assicurazione, inoltravano avvisi via posta (cfr. tr. ud. 14/07/2016, p. 48, 49). Precisava ancora il [redacted] che tale controllo non era stato effettuato al momento del rilascio dell'agenzia da parte del Miele e che pertanto egli non era in grado di affermare che i dati fossero già mancanti in precedenza.

Riferiva il [redacted] di essere a conoscenza dell'assoluta incapacità del Miele di utilizzare il computer.

Peraltro, il sistema operativo del data-base effettuava un back-up di tutti i dati censiti al suo interno con cadenza settimanale e l'ultimo back-up, al momento della cessazione dall'attività del Miele, risaliva al lunedì di quella settimana. Tale back-up non era effettuato all'interno dell'agenzia, bensì direttamente dal sistema centrale di Reale Mutua Assicurazioni (cfr. tr. ud. 14/07/2016, p. 49). Benché il punto in oggetto non appaia in contestazione, in proposito interveniva anche il Sostegno, CTP a difesa, in quale precisava che il dato in questione (il numero telefonico del cliente) non è obbligatoriamente richiesto dalle compagnie, che sono invece interessate al domicilio, poiché (come è noto) tutte le loro comunicazioni al cliente avvengono per iscritto, così come avviene anche per le banche, istituti per i quali il numero di telefono del cliente non è determinante (cfr. tr. ud. 02/11/2016, p. 5).

Il Sostegno precisava ancora che anche le contestazioni inerenti al dato di cui è processo sarebbero dovute emergere in sede di operazioni di chiusura per il rilascio dell'agenzia, mentre nel caso di specie ciò non era accaduto, in quanto nessuna contestazione era stata formalizzata dalla compagnia al proprio agente Miele (cfr. tr. ud. 02/11/2016, p. 8; verbale di riconsegna cit.). Peraltro tale dato, precisava il Sostegno, è disponibile per la compagnia al momento stesso del suo inserimento in quanto esso viene immediatamente acquisito al server centrale della

compagnia stessa la quale, tra l'altro, effettua, periodicamente, dei back up per la conservazione dei dati (cfr. tr. ud. 02/11/2016, p. 9).

Non è stata fornita prova in dibattimento che i clienti di Reale Mutua che ebbero a disdire a scadenza la polizza a suo tempo attivata con il Miele, abbiano poi deciso di seguire l'imputato presso la nuova compagnia assicuratrice. Lo stesso affermava che la maggior parte dei clienti con polizze in scadenza erano poi rimasti con la Reale Mutua.

L'accordo stipulato tra Reale Mutua e i suoi Agenti prevede espressamente, al paragrafo 8. "Recuperi in caso di scioglimento del contratto di agenzia o di consistente annullamento del portafoglio", che, in caso di scioglimento del contratto di agenzia o di consistente annullamento dello stesso a favore di altre compagnie da parte dell'agente, vengano addebitate delle somme sul conto di chiusura e/o delle regolazioni contabili, quantificate in una percentuale degli importi riconosciuti come sovrapprovvigioni per conservazione portafoglio. Il medesimo paragrafo, all'ultimo periodo del punto 3., precisa che l'addebito che non verrà comunque effettuato nell'ipotesi in cui l'agente cessante si impegni, per la durata di due anni dalla cessazione del rapporto di agenzia, a non trasferire il portafoglio Reale Mutua ad altra compagnia assicuratrice (cfr. doc. cit.).

Al momento della cessazione dell'attività il Miele non aveva stipulato il patto di non concorrenza previsto dall'accordo di cui si è detto più sopra.

Il Miele, dal canto suo, riferiva che dopo 38 anni nella medesima agenzia conosceva i clienti personalmente e molti di essi anzi erano divenuti clienti di Reale Mutua perché erano in primo luogo suoi amici e parenti.

DIRITTO

Così ricostruiti i fatti non ritiene la scrivente di poter pervenire ad una sentenza affermativa della penale responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto.

E' emerso infatti in dibattimento come il dato oggetto di captazione da parte dei prevenuti, ossia il nominativo e il numero telefonico degli stessi, non sia uno di quelli necessari ai fini della stipulazione del contratto di assicurazione, in quanto, e la circostanza non è in contestazione tra le parti, tutte le comunicazioni (così come anche per gli istituti bancari) tra compagnia e clienti avvengono per iscritto, tramite posta ordinaria o raccomandata.

Nessuna prova è stata fornita in dibattimento che il Miele abbia effettivamente sottratto i numeri telefonici dal database della compagnia rendendo così impossibile alla compagnia di contattare i propri clienti, in quanto, come affermato dalla e dal Sostegno, da un lato, esso poteva non essere stato inserito ab origine e, dall'altro, qualora lo fosse, lo stesso sarebbe stato immediatamente acquisito al data base del server centrale della compagnia, che effettuava altresì back-up settimanali per la conservazione di tali informazioni.

Ciò premesso, pare opportuno osservare come il nodo fondamentale del presente procedimento appaia essere la titolarità del portafoglio clienti.

Sotto questo profilo, la titolarità dei dati personali dei clienti è cosa ben diversa dalla titolarità dei dati relativi ai contratti e, se i primi possono essere anche acquisiti dall'agente per il trattamento "in proprio", i secondi sono e restano del patrimonio aziendale della compagnia (ed infatti costituiscono oggetto di specifica tutela ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale). Con l'inevitabile conseguenza che l'agente ben può acquisire dai clienti l'autorizzazione al trattamento dei loro dati personali, assumendo tutti i relativi obblighi di conservazione e utilizzo ma non può certo apprendere il dato contrattuale dalle banche dati della compagnia per farne un uso volto alla distrazione del portafoglio (ciò che costituirebbe una

concorrenza sleale), indipendentemente dal fatto che abbia legittimamente acquisito dai clienti l'autorizzazione al trattamento dei loro dati.

Peraltro, che l'agente che recede dall'incarico, trasferendosi presso un'altra compagnia, porti con sé il portafoglio clienti della precedente e li contatti poi per conto della nuova mandataria è prassi comune e in un certo senso auspicabile in un'ottica di maggior concorrenza del mercato. Tanto è vero che lo stesso accordo stipulato tra Reale Mutua e i suoi Agenti regola espressamente l'ipotesi, come si è visto al paragrafo 8., prevedendo un addebito in caso sul conto di chiusura e/o delle regolazioni contabili, quantificate in una percentuale degli importi riconosciuti come sovraprovvigioni per conservazione portafoglio, che non viene invece applicato nell'ipotesi in cui l'agente si impegna a non trasferire il portafoglio clienti ad altra compagnia per due anni dalla cessazione del rapporto.

Nel caso di specie nessun patto di non concorrenza veniva stipulato tra compagnia e agente.

Quanto al Mozzone, non è emersa in dibattimento alcuna prova a suo carico.

Gli imputati andranno pertanto mandati assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

All'assoluzione degli imputati consegue la reiezione delle domande della parte civile.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.


assolve gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p. riserva giorni NOVANTA per il deposito della sentenza motivata.

Torino, li 01/02/2017

H.G.O.T.

Teresa ZANETTI



Depositate il 09/02/2018

